ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI/E CON DISABILITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE.

Sommario:

Sezione I – Norme Generali
Articolo 1 - Disciplina normativa di riferimento
Articolo 2 – Oggetto dell'appalto
Articolo 3 – Personale e contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 4 – Durata dell'appalto e modifiche in corso di esecuzione
Articolo 5 – Importo dell'appalto
Articolo 6 – Competenze e responsabilità
Articolo 7 – Clausola sociale

Sezione II – Descrizione e modalità di svolgimento dei Servizi
Articolo 8 – Caratteristiche del servizio
Articolo 9 – Destinatari del servizio
Articolo 10 – Modalità di svolgimento
Articolo 11 – Personale impiegato nel servizio e requisiti professionali
Articolo 12 – Coordinamento dei servizi
Articolo 13 – Assenze degli alunni e sostituzione del personale
13.1 Assenze di durata non superiore a 10 giorni
13.2 Assenze superiori a 10 giorni
13.3 Assenza non comunicata
13.4 Assenza dell'operatore
Articolo 14 – Formazione
Articolo 15 Sedi e attrezzature

Sezione III – Disciplina generale dell'appalto
Articolo 16 – Requisiti di partecipazione
Articolo 17 – Modalità di aggiudicazione
Articolo 18 – Criteri e modalità di valutazione delle offerte e aggiudicazione
Articolo 19 – Aggiudicazione definitiva
Articolo 20 – Firma del contratto
Articolo 21 – Cauzioni
Articolo 22 – Responsabilità e coperture assicurative
Articolo 23 – Subappalto e cessione dei crediti
Articolo 24 – Fatturazione e pagamenti
Articolo 25 – Trattamento dei dati particolari degli utenti e obbligo di riservatezza
Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 27 –Gestione degli inadempimenti e penalità
Articolo 28 – Sospensione o conclusione anticipata del servizio
Articolo 29 – Cause di risoluzione
Articolo 30 – Risoluzione del contratto su iniziativa dell'appaltatore
Articolo 31 - Recesso da parte dei contraenti
Articolo 32 – Comunicazioni tra le parti
Articolo 33 – Foro competente
Articolo 34 – Norme di rinvio

Sezione I – Norme Generali

Art. 1 - Disciplina normativa di riferimento

Si tratta di appalto di servizi sociali soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito indicato con "Codice"), dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto; a tal fine si richiama la seguente normativa:

- Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili", in particolare gli artt. 4, 12 e 15);
- D.lgs. 112/1998;
- D.lgs. n. 66/2017 e D.lgs. n. 96/2019;
- Decreto Interministeriale n. 182/2020 e decreto correttivo n. 153/2023;
- Linee guida del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanate post Decreto 153/2023 e concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.lgs 66/2017 e il modello di PEI (Progetto Educativo Individualizzato), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Nell'esecuzione contrattuale l'Aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Art. 2 – Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolto ad alunni e studenti con disabilità residenti negli 11 Comuni della Società della Salute Valdinievole (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano), frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Il servizio è finalizzato a garantire il diritto all'inclusione scolastica e a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale, delle capacità comunicative e relazionali degli alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell'art.3 c.3 Legge 104/92

Il servizio costituisce attività complementare e di integrazione rispetto alle funzioni e ai compiti del personale docente e non docente degli istituti scolastici, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità.

Il servizio potrà essere attivato anche presso istituti scolastici ubicati al di fuori del territorio dei Comuni della Società della Salute della Valdinievole, qualora frequentati da alunni e studenti con disabilità residenti nei Comuni della zona, secondo le modalità definite dalla Società della Salute.

Art. 3 - Personale e contratti collettivi nazionali di lavoro

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario è obbligato all'osservanza integrale del trattamento integrale e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato nell'appalto di cui al presente capitolato è il seguente: CCNL Cooperative Sociali (Cod. alfanumerico T151) CODICE ATECO 88.91.00.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice, l'operatore economico può scegliere, indicandolo nell'offerta presentata, di applicare un diverso contratto collettivo, ma deve dimostrare che quel contratto garantisce le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori; al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, in sede di presentazione della stessa, quindi, gli operatori economici devono trasmettere la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice.

Art 4 - Durata dell'appalto e modifiche in corso di esecuzione

La durata dell'appalto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, con esecuzione delle prestazioni in relazione all'anno scolastico 2026/2027 e secondo il calendario e la programmazione definiti dalla Società della Salute della Valdinievole e dagli istituti scolastici interessati.

L'esecuzione del contratto, per motivate ragioni, può prendere avvio anche prima della stipula.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e alle condizioni e nei limiti stabiliti dal medesimo articolo.
Le modifiche potranno essere richieste, in particolare, in relazione all'andamento delle prestazioni, all'evoluzione dei bisogni degli alunni, a nuove prese in carico, alla variazione dei percorsi individualizzati, nonché all'adozione di nuove disposizioni normative o organizzative incidenti sul servizio.

Le eventuali modifiche saranno formalizzate con apposito atto della Società della Salute della Valdinievole e saranno quantificate in relazione alle prestazioni effettivamente richieste, nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali vigenti.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva, inoltre, di attivare le seguenti opzioni:
1) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, potrà disporre le modifiche contrattuali consentite dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti;

2) in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art 5 - Importo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettere s) e t) dell'All. I.1 del Codice, ma necessita di essere affidato unitariamente per garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei suddetti servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari.

L'importo è stato determinato sulla base del fabbisogno rilevato dalla Società della Salute della Valdinievole per l'anno scolastico 2026/2027, stimato in 89.046 ore annue di prestazioni educative, applicando il costo orario del personale derivante dal vigente CCNL delle Cooperative Sociali (categoria C3/D1).
L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio, della durata di dodici mesi, è determinato in

€ 1.928.050,84 oltre IVA nella misura di legge.

La stima economica del servizio è riepilogata nella seguente tabella:

Costo manodopera	**1.918.050,84**		
Altri costi afferenti all'esecuzione del servizio (spese generali, rimborso carburante..)	€ 10.000,00		
Totale annuo/Importo a base di gara	**1.928.050,84**		

Il valore complessivo dell'appalto è determinato dalle seguenti voci, oltre all'importo a base di gara:

Eventuali modifiche non sostanziali art 120, comma 1, lettera e) e comma 3	Per un massimo di € 192.805,08
Eventuale proroga tecnica di 6 mesi – Art. 120. Comma 11	Per un massimo di € 964.025,42
Totale opzioni	**€ 1.156.830,50**

ANAC contributo	€ 660,00
Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - 1% sull'importo a base di gara	€ 19.280,51
Quota incentivi al personale (80%)	€ 15.424,41
di cui quota destinata al personale SdS	€ 14.807,43
di cui quota destinata al personale SUA	€ 616,98
IRAP 8,5% su quota incentivi personale SdS	€ 1.258,63
IRAP 8,5% su quota incentivi personale SUA	€ 52,44
Totale incentivi e IRAP	€ 20.591,58
SUA – Corrispettivo pari allo 0,75% + 0.3% parte eccedente 1.000.000 sull'importo a base di gara +opzioni	€ 13.754,64

Iva al 5%	€ 154.244,067

Totale valore complessivo appalto con iva	**€ 3.274.131,63**

La Società della Salute Valdinievole ha valutato complessivamente che i costi della manodopera per le attività necessarie a realizzare i servizi relativi all'appalto costituiscono circa il 99,4% dell'importo

complessivo a base di gara.

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari ad € 1.928.050,84 IVA esclusa, in cui è compreso anche il costo della manodopera.

Il valore massimo dell'appalto, comprensivo delle opzioni indicate al precedente articolo 4, viene calcolato in € 3.084.881,34 IVA esclusa

È fatta salva, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore, la Società della Salute Valdinievole procederà alla verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023 ("Offerte anormalmente basse").

L'importo posto a base di gara è stato determinato tenendo conto dei seguenti fattori:
- per i costi diretti sostenuti per il personale richiesto ai fini dell'erogazione dei servizi, si fa riferimento al vigente costo lordo (esclusa indennità di turno) – Livello C3/D1 di cui alle tabelle del "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" del CCNL indicato all'art. 3;

- un valore percentuale forfettario dei costi indiretti e/o attività di back office, ovvero, a titolo esemplificativo, costi di gestione del personale, costi dell'attività di coordinamento, del tempo occupato per le diverse riunioni di coordinamento, delle attività gestionali relative al personale, dei costi per la formazione, del costo della supervisione;

- l'importo per oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI è pari a € 0,00 poiché il servizio viene svolto in assenza di rischi specifici e ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico; l'operatore economico dovrà tenere conto nella formazione dell'offerta, invece, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessa all'esercizio dell'attività svolta (tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto).

Trattandosi di contratto a misura, l'importo complessivo annuo presunto dell'appalto posto a base di gara non costituisce impegno per la Società della Salute Valdinievole, potendo variare in incremento o in diminuzione in relazione al numero degli alunni in carico ed alle loro effettive esigenze, senza che alcuna pretesa possa essere vantata dall'Aggiudicatario.

La Società della Salute Valdinievole provvederà a corrispondere all'operatore economico che si aggiudicherà il servizio solo i corrispettivi corrispondenti al costo orario offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate. Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.

Art. 6 - Competenze e responsabilità

L'Aggiudicatario si impegna a:
- eseguire correttamente tutte le disposizioni del presente capitolato e le prescrizioni impartite, nonché assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, dei regolamenti e della carta dei servizi ove emanata;
- gestire i servizi in conformità al progetto educativo e organizzativo/gestionale presentato in sede di partecipazione alla gara d'appalto;
- dare tempestiva notizia qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
- partecipare alle verifiche sui progetti individuali richieste dai competenti Settori della SdS
- effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione così come dichiarato in sede di offerta e come previsto dal presente capitolato;
- attenersi alle disposizioni concordate con la Società della Salute Valdinievole nell'espletamento

delle attività, condividendo le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi dell'Ente;
- farsi carico della formazione permanente specifica per gli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività e monitorare i risultati attesi; in caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni correttive;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dalla Società della Salute Valdinievole, per tutta la durata del progetto;

Art 7 Clausola Sociale e stabilità occupazionale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera.

I dati relativi alla consistenza e alla composizione della dotazione del personale attualmente impiegato nel servizio sono riportati nell'Allegato D – "Dotazione del personale", predisposto sulla base delle informazioni fornite dagli attuali gestori del servizio, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato,

La mancata attivazione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario dei servizi, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'operatore economico dovrà presentare un progetto di assorbimento quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima, nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Società della Salute Valdinievole durante l'esecuzione del contratto.

Sezione II – Descrizione e modalità di svolgimento dei Servizi

Art. 8 – Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione è da intendersi quale servizio individualizzato rivolto al singolo alunno con disabilità, finalizzato a supportarne l'autonomia personale, la comunicazione, la partecipazione e l'inclusione nel contesto scolastico.
Il servizio è svolto in integrazione e in raccordo con gli interventi assicurati dalle istituzioni scolastiche attraverso il proprio personale docente e non docente, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità.

Le attività sono realizzate per la durata dell'anno scolastico, secondo la programmazione definita dalla Società della Salute della Valdinievole, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e con gli ulteriori strumenti di progettazione individualizzata previsti dalla normativa vigente.

Gli interventi sono finalizzati, in particolare, a:
- favorire l'autonomia personale e sociale dell'alunno;
- sostenere e potenziare le capacità comunicative e relazionali;

- facilitare la partecipazione dell'alunno alle attività scolastiche;
- favorire l'inclusione nel gruppo classe e nel contesto scolastico;
- supportare la partecipazione alle attività educative, didattiche, laboratoriali e di socializzazione;
- collaborare alla realizzazione degli interventi previsti nel PEI, nel rispetto delle competenze delle diverse figure professionali;
- favorire la partecipazione alle attività programmate dalla scuola anche al di fuori della sede scolastica, ove previste e autorizzate;
- promuovere il raccordo tra scuola, famiglia, servizi territoriali e Società della Salute.

Le attività potranno essere svolte, in relazione agli obiettivi individualizzati e alle modalità concordate con la Società della Salute e con l'istituzione scolastica, sia mediante interventi individualizzati sia, ove appropriato, attraverso attività in piccolo gruppo o attività rivolte al gruppo classe, purché coerenti con le finalità del servizio e con il percorso di inclusione dell'alunno.
Le attività comprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- affiancamento individualizzato dell'alunno;
- supporto allo sviluppo, al potenziamento e al mantenimento delle autonomie personali;
- facilitazione della partecipazione alle attività scolastiche;
- supporto nelle attività educative, relazionali e di socializzazione;
- facilitazione della comunicazione;
- accompagnamento e supporto durante attività svolte all'esterno della scuola, ove autorizzate;
- collaborazione alla realizzazione degli interventi previsti nel PEI;
- partecipazione agli incontri di programmazione, verifica e monitoraggio;
- raccordo con gli insegnanti e con le altre figure professionali coinvolte;
- osservazione e monitoraggio dell'andamento dell'intervento;
- collaborazione alla documentazione e alla valutazione degli interventi.

L'organizzazione delle attività dovrà essere improntata ai principi di personalizzazione, continuità educativa, flessibilità, appropriatezza e integrazione degli interventi.

Art.9 – Destinatari dei servizi

Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità e necessità di sostegno elevato e molto elevato (art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) residenti negli undici Comuni della Società della Salute della Valdinievole, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, per i quali sia stato individuato il bisogno di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, in aggiunta agli interventi assicurati dal personale scolastico.

Il servizio può essere attivato anche presso istituzioni scolastiche ubicate in territori limitrofi alla Valdinievole, qualora frequentate da alunni con disabilità residenti nei Comuni della Società della Salute della Valdinievole, secondo le modalità definite dalla Società della Salute.

Per l'anno scolastico 2026/2027 il fabbisogno programmato è riferito a n. 323 alunni, così distribuiti:
n. 231 alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
n. 92 alunni frequentanti istituti secondari di secondo grado.

Il numero degli alunni costituisce una stima del fabbisogno effettuata sulla base della programmazione disponibile al momento della predisposizione degli atti di gara e potrà subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto in relazione all'evoluzione dei bisogni, alla frequenza scolastica, alle modifiche dei percorsi individualizzati, a nuove prese in carico, cessazioni o trasferimenti, nonché ad altre esigenze rilevate dalla Società della Salute.

Art 10 – Modalità di esecuzione del servizio

Per l'anno scolastico 2026/2027, sulla base della valutazione tecnico-professionale effettuata dalla

Società della Salute della Valdinievole e delle risorse disponibili, è prevista l'attivazione del servizio in favore di n. 323 alunni, per un fabbisogno programmato pari complessivamente a n. 2.619 ore settimanali, corrispondenti a n. 89.046 ore annue, calcolate su un periodo di attività pari a 34 settimane.

La Società della Salute provvede alla programmazione e all'assegnazione degli interventi sulla base dei bisogni individuali degli alunni, delle indicazioni contenute nei rispettivi PEI e delle risorse disponibili, comunicando all'affidatario gli elementi necessari per l'organizzazione e l'erogazione del servizio.
L'assegnazione del monte ore di assistenza per ogni alunno potrà essere rimodulata nel corso dell'anno scolastico dalla Società della Salute in relazione:

- all'evoluzione dei bisogni dell'alunno;
- alle modifiche del PEI e degli altri strumenti di progettazione individualizzata;
- alla frequenza scolastica;
- all'organizzazione delle attività didattiche;
- alle modifiche dell'orario scolastico;
- a nuove esigenze assistenziali rilevate dai servizi competenti;
- alla cessazione, sospensione o modifica degli interventi.

L'affidatario è tenuto ad adeguare conseguentemente l'organizzazione del personale alle modifiche disposte dalla Società della Salute.
Il servizio si svolgerà, di norma, dal lunedì al sabato, secondo gli orari di funzionamento delle istituzioni scolastiche e secondo l'articolazione concordata con la Società della Salute e con le istituzioni scolastiche interessate.

La definizione dell'orario dell'operatore verrà concordata dal coordinatore del servizio individuato dall'aggiudicatario e l'istituto scolastico. L'orario giornaliero dell'operatore deve essere articolato in modo da evitare frazionamenti e sovrapposizioni con gli insegnanti di sostegno, tranne per motivi collegati ai bisogni e alle necessità dell'alunno e concordati con la Società della Salute.

La Società della Salute potrà disporre, in relazione alle esigenze individuali e organizzative, decorrenze posticipate, sospensioni temporanee, modifiche dell'articolazione oraria e cessazioni anticipate degli interventi.
Le attività potranno essere svolte anche al di fuori della sede scolastica, qualora ciò sia previsto nell'ambito della programmazione scolastica e del PEI e sia preventivamente autorizzato dalla Società della Salute.

L'inizio e la conclusione degli interventi sono correlati, di norma, al calendario scolastico regionale e all'effettiva frequenza dell'alunno, fermo restando quanto diversamente disposto dalla Società della Salute in relazione a specifiche esigenze individuali.

Art. 11 - Personale impiegato nel servizio e requisiti professionali

Per l'esecuzione del servizio l'affidatario dovrà garantire l'impiego di personale professionalmente qualificato e in numero adeguato ad assicurare la regolare, efficace e continuativa erogazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, in relazione al fabbisogno individuato dalla Società della Salute della Valdinievole.

Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per lo svolgimento delle funzioni di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità.

In particolare, gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere in possesso della qualificazione professionale prevista dalla disciplina regionale vigente per lo svolgimento delle funzioni di sostegno all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale degli alunni e degli studenti con

disabilità, ovvero di altro titolo, qualifica o requisito professionale riconosciuto o equiparato dalla normativa nazionale o regionale vigente.

Sono altresì fatti salvi i titoli di studio, le qualificazioni professionali, le esperienze professionali e le eventuali disposizioni transitorie, di salvaguardia o di equiparazione riconosciute dalla normativa vigente per l'esercizio delle medesime funzioni.

L'affidatario è tenuto a verificare, prima dell'impiego nel servizio, il possesso da parte di ciascun operatore dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e a conservare la relativa documentazione comprovante il possesso dei titoli e delle qualificazioni.

Gli operatori dovranno possedere competenze adeguate allo svolgimento delle attività di:
supporto all'autonomia personale e sociale;

- facilitazione della comunicazione;
- sostegno alla partecipazione alle attività scolastiche;
- promozione dell'inclusione nel gruppo classe e nel contesto scolastico;
- supporto alle attività educative, relazionali e di socializzazione;
- collaborazione alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'assegnazione degli operatori ai singoli alunni dovrà essere effettuata dall'affidatario tenendo conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dei bisogni dell'alunno, delle competenze professionali dell'operatore, della continuità dell'intervento e dell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

In presenza di alunni con disabilità sensoriale o con specifiche esigenze comunicative, l'affidatario dovrà garantire la disponibilità di operatori in possesso delle specifiche competenze necessarie in relazione al singolo intervento, secondo quanto previsto dal PEI e indicato dalla Società della Salute. In particolare, ove necessario, dovranno essere garantite competenze relative alla:

- Lingua dei Segni Italiana (LIS);
- Lingua dei Segni Tattile (LISt);
- lettura e scrittura mediante codice Braille;
- Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA);
- utilizzo di strumenti, ausili e tecnologie assistive per la comunicazione e l'autonomia.

Le specifiche competenze dovranno essere documentate mediante titoli, attestazioni formative, qualificazioni professionali e/o comprovata esperienza professionale, secondo quanto richiesto dalla Società della Salute in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, ivi compreso il Coordinatore dei servizi, con l'indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti. Inoltre dovrà essere presentato l'elenco nominativo del personale impegnato in eventuali sostituzioni dei titolari.

Tutto il personale dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari dei servizi, le scuole ed i referenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario si impegna a richiedere a tutti gli operatori l'aggiornamento dei carichi penali, comprensivo dei carichi pendenti, che verrà inviato alla Società della Salute.
Se nel corso del servizio un operatore fosse oggetto di indagine per reati relativi all'ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per delitti di natura sessuale sui minori o di pedopornografia, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 38/2006, dovrà essere provvisoriamente allontanato dal servizio; nel caso in cui per il predetto reato fosse incriminato un amministratore dell'aggiudicatario, lo stesso non potrà avere rapporti con i minori fino alla definitiva sentenza

di assoluzione. Il mancato allontanamento comporterà la sospensione dal servizio.

La Società della Salute si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei per comprovati motivi.
Ogniqualvolta ci siano delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione alla stazione appaltante e garantire la sostituzione attraverso l'impiego di operatori con i requisiti previsti ed aggiornare l'elenco, impegnandosi a mantenere lo standard prestazionale e qualitativo richiesto.

L'aggiudicatario, ai fini della continuità educativa ed assistenziale, garantirà, sempre che non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale, riducendo al minimo il turn-over degli operatori.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'aggiudicatario dovrà destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio; dovranno pertanto essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione possibilmente immediata o comunque entro tempi congrui, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura della Società della Salute.

Il personale è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni convocate dalla competente struttura della Società della Salute, ad incontri per la stesura del P.E.I., ad incontri con l'équipe socio-sanitaria che gestisce la presa in carico, con gli insegnanti e con i genitori, al fine di assumere le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro e per concordare e verificare le modalità di intervento. Si richiede che l'assistente scolastico rediga una relazione annuale conclusiva concernente l'intervento effettuato a favore dell'alunno assegnato.

Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l'obbligo di fattiva collaborazione con quest'ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della Società della Salute.
L'aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

Art. 12 - Coordinamento dei servizi

L'affidatario dovrà garantire la funzione di coordinamento mediante la figura di un Coordinatore del servizio, eventualmente supportato da un adeguato team di coordinamento.
Il Coordinatore dovrà essere in possesso di titolo di studio almeno triennale in materie attinenti all'oggetto dell'appalto e di esperienza professionale almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi, secondo quanto previsto dagli atti di gara.
Il Coordinatore costituisce il referente operativo dell'affidatario nei rapporti con la Società della Salute e con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio e risponde dell'organizzazione tecnico-operativa del servizio e del coordinamento del personale.

Al Coordinatore competono, in particolare:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi e operativi del servizio;
- la predisposizione dei piani di lavoro del personale;
- l'organizzazione delle sostituzioni;
- la gestione delle variazioni e delle assenze del personale;
- il raccordo con le competenti strutture della Società della Salute;
- il raccordo con gli istituti scolastici e con gli altri soggetti coinvolti nei percorsi individualizzati;
- la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del servizio;
- il monitoraggio delle presenze e delle ore erogate;
- la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dalla Società della Salute;
- il monitoraggio delle criticità e dei bisogni emergenti;
- la gestione dei reclami e delle segnalazioni di disservizio;
- la collaborazione alla verifica dell'attuazione dei PEI e degli interventi individualizzati;
- la predisposizione della reportistica periodica richiesta dalla Società della Salute.
- Il Coordinatore dovrà garantire il raccordo con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato, secondo le rispettive competenze.
- Il Coordinatore dovrà garantire una reperibilità telefonica dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa articolazione concordata con la Società della Salute in relazione all'organizzazione del servizio.
- L'affidatario dovrà comunicare alla Società della Salute il nominativo e i recapiti del Coordinatore e del relativo sostituto, che dovrà essere in possesso di competenze adeguate a garantire la continuità della funzione.
- Il Coordinatore è tenuto a partecipare agli incontri periodici convocati dalla Società della Salute per la verifica dell'andamento del servizio.
- Con cadenza almeno annuale, il Coordinatore dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, contenente almeno l'indicazione delle attività svolte, delle principali criticità rilevate, delle modalità adottate per affrontarle e degli eventuali elementi utili al miglioramento del servizio.

Le comunicazioni e le contestazioni relative all'esecuzione del contratto saranno trasmesse all'affidatario secondo le modalità previste dal contratto e dagli atti di gara, ferma restando la responsabilità dell'affidatario per l'operato del proprio personale.

Art. 13 – Assenze degli alunni e sostituzione del personale

In caso di assenza dell'alunno, poichè l'operatore non potrà svolgere la prestazione individualizzata prevista per l'alunno assente, si prevedono le seguenti modalità di svolgimento del servizio

13.1 Assenze di durata non superiore a 10 giorni

In caso di assenza dell'alunno di durata non superiore a 10 giorni le ore rimangono nella disponibilità organizzativa del servizio e potranno essere utilizzate, previa programmazione e autorizzazione della Società della Salute e in raccordo con l'istituzione scolastica, per:

- sostituzione di operatori temporaneamente assenti anche su altri istituto scolastici;
- interventi di supporto ad altri alunni con disabilità presenti nel medesimo istituto scolastico;
- attività educative e di inclusione rivolte al gruppo classe;
- attività in piccolo gruppo;
- attività laboratoriali e di socializzazione;

- attività di osservazione, programmazione e raccordo strettamente connesse alla realizzazione degli interventi individualizzati.

L'utilizzo delle ore dovrà essere effettuato nel rispetto delle finalità del servizio e senza determinare un incremento del monte ore complessivamente autorizzato dalla Società della Salute.

13.2 - Assenze superiori a 10 giorni

Qualora l'assenza dell'alunno si protragga oltre 10 giorni di effettiva attività del servizio, la Società della Salute, sulla base delle informazioni acquisite dalla scuola e dai servizi competenti, sospenderà temporaneamente l'intervento individualizzato.

Al rientro dell'alunno, la Società della Salute provvederà, ove necessario, alla riattivazione dell'intervento e alla ridefinizione del relativo monte ore, in relazione alle esigenze rilevate.

13.3 - Assenza non comunicata

In caso di assenza dell'alunno non preventivamente comunicata, qualora l'operatore si sia regolarmente presentato presso la sede scolastica ed abbia quindi reso la propria disponibilità all'esecuzione della prestazione, saranno riconosciute le ore programmate per il primo giorno di assenza, previa verifica dell'effettiva presenza dell'operatore.
Per le giornate successive troverà applicazione la disciplina di cui ai precedenti commi.

13.4 - Assenza dell'operatore

In caso di assenza dell'operatore assegnato, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la tempestiva sostituzione almeno dal secondo giorno, anche tramite lo spostamento di personale assegnato ad alunni assenti o con necessità assistenziali di minore intensità, in possesso di requisiti professionali e competenze adeguati alle esigenze dell'alunno.
La sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società della Salute e all'istituzione scolastica interessata.
In caso di assenza programmabile, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione con congruo preavviso, ove possibile, evitando interruzioni del servizio.

Art.14 – Formazione

L'affidatario si impegna a garantire al personale impiegato nel servizio un'adeguata formazione e un costante aggiornamento professionale, coerenti con le caratteristiche e le finalità del servizio.
A tal fine, con cadenza annuale, l'affidatario dovrà predisporre e trasmettere alla Società della Salute un piano formativo relativo al personale impiegato nel servizio, indicando almeno gli argomenti, gli obiettivi formativi, la durata e le modalità di realizzazione.
La formazione dovrà essere orientata, in relazione alle esigenze del servizio, anche alle seguenti aree:

- inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- autonomia personale e sociale;
- comunicazione e relazione;
- gestione delle situazioni di difficoltà comportamentale;
- lavoro in équipe e collaborazione con la scuola;
- PEI e progettazione individualizzata;
- disabilità sensoriale e relative modalità di comunicazione;
- tutela dei minori;
- protezione dei dati personali e riservatezza;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora la Società della Salute organizzi direttamente iniziative formative o di aggiornamento su materie connesse all'oggetto dell'appalto, l'affidatario, ove richiesto, dovrà garantire la partecipazione del personale interessato, secondo le modalità concordate con la Società della Salute.
La formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quella necessaria per il mantenimento dei requisiti professionali del personale, rimane integralmente a carico dell'affidatario.

Art.15 - Sedi e attrezzature

L'affidatario dovrà disporre, per tutta la durata del contratto, di una sede operativa ubicata nel territorio della Società della Salute della Valdinievole, adeguatamente organizzata e attrezzata per garantire il coordinamento e la gestione del servizio.
La sede dovrà essere resa operativa prima dell'avvio del servizio.
L'affidatario dovrà comunicare alla Società della Salute, prima dell'avvio del servizio:

- indirizzo della sede operativa;
- numero telefonico;
- indirizzo di posta elettronica;
- eventuale numero di cellulare del Coordinatore o del servizio;
- nominativo del referente operativo.

La sede dovrà consentire alla Società della Salute di richiedere e ricevere informazioni sull'andamento del servizio e di trasmettere comunicazioni e segnalazioni durante l'orario di funzionamento del servizio.
L'affidatario dovrà mettere a disposizione del personale le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi necessari allo svolgimento delle attività di propria competenza.
Gli operatori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, recante gli elementi identificativi previsti dalla normativa vigente.

Sez III - Disciplina generale dell'appalto

Art.16 - Requisiti di partecipazione.

Possono presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, singoli o associati, secondo le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, fatti salvi i limiti e i divieti espressamente previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Sono ammessi alla procedura, in particolare:

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi firmatari degli accordi internazionali di cui all'art. 69 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura mediante documentazione idonea attestante l'equivalenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli previsti dall'ordinamento italiano;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione A o C dell'Albo regionale toscano istituito ai sensi della L.R.T. n. 87/1997;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritti negli Albi regionali istituiti ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali aventi sede legale in Regioni che non abbiano ancora istituito il relativo Albo regionale, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana, fatta salva la condizione

relativa alla sede legale.

Per partecipare alla procedura gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
In caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore;
- consorzi stabili, i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore nei casi previsti dalla normativa vigente;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o consorziati.

B) Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà possedere:

B1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto;
B2) per le cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della normativa vigente, ovvero secondo le modalità previste nello Stato di residenza;
B3) per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, iscrizione negli Albi regionali istituiti ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione ai predetti Albi.

I requisiti di idoneità professionale, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore;
- consorzi stabili, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore, secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/2023;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, dovranno essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa.
A dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere indicate:

- le attività svolte;
- i destinatari delle prestazioni (pubblici e/o privati);
- il compenso percepito al netto dell'IVA;
- il numero dei beneficiari direttamente coinvolti;
- le principali azioni realizzate;
- la durata e il periodo di esecuzione;
- le fonti di finanziamento utilizzate.

La documentazione dovrà consentire di verificare l'esperienza maturata nella gestione di

servizi relativi all'assistenza scolastica per autonomia, comunicazione e inclusione degli alunni/studenti con disabilità.
Il requisito, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato quale esecutore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari,

dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

D) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, è richiesto un fatturato globale almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Il requisito, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovrà essere posseduto secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 100 del D.Lgs. 36/2023;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in relazione ai profili professionali richiesti.

Il personale dovrà, in particolare, possedere:
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale ricoperto;
- titolo di studio, abilitazioni e requisiti professionali previsti dall'art. 11.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili al settore e alla località di svolgimento delle prestazioni, nonché dagli eventuali accordi integrativi vigenti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

La Società della Salute della Valdinievole è espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'aggiudicatario con il proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale impiegato sia adeguato per numero, competenza ed esperienza alle esigenze del servizio e che operi con diligenza professionale, nel rispetto delle finalità e delle modalità organizzative previste dal presente Capitolato.

In presenza di situazioni straordinarie o impreviste che possano compromettere il corretto svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori risorse professionali, senza maggiori oneri per la Società della Salute, ove ricompresi nell'organizzazione ordinaria del servizio.

In caso di sciopero o di altre forme di astensione collettiva dal lavoro, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia e assicurare i servizi e le attività indispensabili secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Società della Salute, con congruo anticipo e comunque almeno 7 giorni prima, eventuali scioperi programmati o assemblee sindacali che possano incidere sull'organizzazione del servizio, concordando le modalità operative necessarie a garantire la continuità delle attività.

È fatto divieto all'aggiudicatario e al personale impiegato di ricevere dagli utenti o da soggetti terzi compensi, corrispettivi o altre utilità, a qualsiasi titolo, per le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà garantire, salvo cause non imputabili allo stesso, la stabilità del personale impiegato, limitando il turnover e favorendo la continuità degli interventi, nonché evitando la frammentazione degli orari di lavoro.

Dall'affidamento del servizio non deriva alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra la Società della Salute della Valdinievole e il personale dell'aggiudicatario. Quest'ultimo assume integralmente ogni responsabilità relativa alla gestione del proprio personale.

Eventuali volontari, tirocinanti o stagisti eventualmente coinvolti nell'attività potranno svolgere esclusivamente funzioni di supporto e affiancamento e non potranno in alcun modo sostituire il personale professionale previsto per l'esecuzione del servizio.

Art.17- Modalità di aggiudicazione.

Il presente affidamento ha ad oggetto servizi sociali e servizi alla persona rientranti nell'ambito dei servizi di cui agli artt. 127 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.
La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base degli elementi qualitativi e quantitativi indicati nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti.

Art.18 - Criteri e modalità di valutazione delle offerte e aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, determinato sulla base dei seguenti elementi:
- Offerta tecnica qualitativa: massimo 80 punti;
- Offerta economica: massimo 20 punti.

I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri e i sub-criteri di seguito indicati.

L'offerta tecnica dovrà evidenziare la capacità progettuale, organizzativa e gestionale dell'operatore economico, con particolare riferimento alla qualità delle metodologie proposte, alla capacità di integrazione tra le azioni progettuali previste, alla conoscenza del contesto territoriale e alla capacità di garantire efficacia e continuità degli interventi.
L'elaborato progettuale dovrà essere redatto in modo chiaro, sintetico e coerente, sviluppando adeguatamente analisi, proposte operative, modalità organizzative e strumenti di monitoraggio.
L'offerta tecnica dovrà avere una lunghezza massima di 12 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12, esclusi eventuali allegati.

L’offerta dovrà articolarsi nelle seguenti sezioni:

- Contesto di riferimento e analisi dei bisogni;
- Proposta progettuale e modalità operative del servizio;
- Organizzazione del lavoro e multi-professionalità;
- Capacità organizzativa e gestione territoriale;
- Servizi migliorativi e proposte innovative.
- Potranno essere allegati, senza che ciò comporti incremento del limite massimo delle pagine dell’elaborato progettuale:
- schemi organizzativi;
- info grafiche;
- rappresentazioni grafiche;
- mappe concettuali;
- documentazione relativa alla rete territoriale attivata;
- lettere di adesione o sostegno;
- accordi di collaborazione;
- titoli di disponibilità, utilizzo o proprietà delle sedi messe a disposizione;
- curricula delle principali risorse professionali individuate per l’esecuzione del servizio.
- Sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione: metodologia e strumenti che si intendono adottare per il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla tracciabilità delle ore di assistenza scolastica effettivamente svolte rispetto al monte ore assegnato dalla Società della Salute della Valdinievole.

A tal fine, il concorrente dovrà presentare un fac-simile del modello di rendicontazione mensile delle ore di servizio, indicando almeno:

- il monte ore autorizzato e la relativa articolazione per alunno e periodo di riferimento;
- le ore programmate e quelle effettivamente erogate, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento;
- l'identificazione dell'operatore impiegato e l'eventuale sostituzione;
- le assenze dell'alunno e dell'operatore, le interruzioni del servizio e le relative causali;
- le eventuali variazioni del monte ore con relative motivazioni, il riepilogo mensile delle ore rendicontate, delle eventuali differenze rispetto alle ore autorizzate e delle ore residue;
- le modalità di verifica, validazione e trasmissione della rendicontazione alla Società della Salute, anche ai fini del controllo della fatturazione.

Saranno valutate la completezza e la chiarezza del modello proposto, la sua funzionalità ai fini dei controlli amministrativi e contabili, la tracciabilità delle prestazioni e la capacità di evidenziare tempestivamente scostamenti, anomalie e criticità.

Il modello presentato in sede di offerta tecnica costituirà riferimento operativo per la rendicontazione del servizio in caso di aggiudicazione, secondo le modalità concordate con la Società della Salute e nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto.

I curricula dovranno evidenziare titoli di studio, qualifiche professionali, formazione specifica ed esperienza maturata nell’ambito dei servizi oggetto dell’affidamento.

Gli 80 punti disponibili saranno attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri riportati nella

successiva tabella di valutazione.

Criteri	Descrizione	Punt.max
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei destinatari dei servizi. Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi e della sua aderenza alla situazione reale.	10
2	Organizzazione dei servizi. Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i servizi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti fondamentali (che saranno valutati separatamente):	40 come di seguito articolati
2.1	Metodologia dell'intervento educativo, con particolare attenzione alle strategie specifiche finalizzate all'inclusione e alla socializzazione dei bambini e degli adolescenti in rapporto alle diverse situazioni di disabilità.	10
2.2	Progettazione dei servizi con riferimento agli obiettivi e agli strumenti compresa la possibilità di una loro realizzazione flessibile e innovativa in coerenza con i bisogni dei destinatari dell'intervento.	15
2.3	Organizzazione del lavoro e del personale.	5
2.4	Monitoraggio e valutazione dei servizi con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della loro efficacia e della loro qualità sia oggettiva sia percepita.	10
3	Curricula del personale adibito ai servizi. Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica i curricula del coordinatore e degli operatori che saranno impiegati nei servizi.	10
4	Formazione degli operatori. Saranno valutati esclusivamente i corsi di formazione per i quali sono indicati la tipologia, la finalità, i docenti e il numero di ore. In assenza dei suddetti elementi il criterio non sarà valutato.	10
5	Azioni per favorire la stabilità del personale impiegato. Il concorrente dovrà indicare i metodi e gli strumenti a cui prevede di ricorrere per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over degli operatori impiegati.	5
6	Interventi e attività aggiuntive e migliorative rispetto al capitolato.	5

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il numero massimo attribuibile all'elemento o sub-criterio medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

Valore Coefficiente Criteri di giudizio
OTTIMO 1,00
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

BUONO 0,80
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

SUFFICIENTE 0,60
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto

indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

PARZIALMENTEADEGUATO 0,40
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

INSUFFICIENTE 0,20
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

NON VALUTABILE 0,00
L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o sub-criterio, come sopra determinato.
L'offerta tecnica che non otterrà il punteggio minimo di 48 punti sugli 80 disponibili non verrà ammessa alle fasi successive.
Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell'offerta con esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante.
Gli elaborati componenti l'offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intelligibili e che dovranno essere forniti per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.

OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti)
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito mediante applicazione del criterio dell'interpolazione lineare, secondo la seguente formula:

V(a)i = R(a) / R(max)
dove:
V(a)i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente (a), variabile tra 0 e 1;
R(a) = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a);
R(max) = ribasso percentuale massimo offerto tra tutte le offerte ammesse.
Il coefficiente così determinato sarà successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti).

La formula applicata sarà pertanto:
Punteggio offerta economica = V(a)i × 20

Art.19 - Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento della stazione appaltante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici partecipanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del medesimo Decreto.
L'affidamento sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Il punteggio complessivo sarà determinato mediante il metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:
$P_i = \Sigma (W_i \times V_i)$
dove:
P_i = punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
W_i = peso attribuito al criterio di valutazione considerato;
V_i = coefficiente attribuito all'offerta rispetto al criterio considerato, variabile tra 0 e 1;
Σ = sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri.
L'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La stipula del contratto resta subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, comprese le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
La Società della Salute della Valdinievole si riserva, in caso di esito negativo delle verifiche previste dalla normativa antimafia o di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti, di non procedere alla stipula del contratto ovvero di procedere alla risoluzione dello stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.20 – Firma del contratto.

La stipula del contratto deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e nei casi previsti dalla normativa vigente
All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, calcolata sull'importo contrattuale e costituita con le modalità e nella misura stabilite dal medesimo articolo.
Ove tale termine non venga rispettato dall'Appaltatore, senza giustificati motivi, la SdS Valdinievole potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dalla SdS e delle spese relative alle procedure di gara.
Nel caso di cui al comma precedente, la SdS Valdinievole procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari.

Art.21 – Cauzioni

Le prescrizioni relative alla costituzione della garanzia definitiva sono disciplinate dalla documentazione di gara. La garanzia definitiva sarà utilizzata con le modalità e per le finalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Società della Salute della Valdinievole. In caso di mancato reintegro entro il termine assegnato, la SdS Valdinievole potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La garanzia definitiva dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto e dovrà essere prorogata o adeguata in caso di eventuale rinnovo, proroga tecnica o modifica contrattuale che comporti un incremento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lo svincolo verrà autorizzato dal Responsabile del Procedimento della SdS Valdinievole.

Art.22 - Responsabilità e coperture assicurative

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose, compresi eventuali infortuni, arrecati alla Società della Salute della Valdinievole o a terzi, derivanti da fatti, omissioni, negligenze o imperizie imputabili all'aggiudicatario stesso o al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'appalto, adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), propria e del personale impiegato, per tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, manlevando e tenendo indenne la Società della Salute della Valdinievole da qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano verificarsi nell'esecuzione del servizio.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa una polizza RCT/RCO specifica per le attività oggetto del presente appalto, nella quale la Società della Salute della Valdinievole sia espressamente indicata quale soggetto terzo a tutti gli effetti. Il massimale assicurato dovrà essere non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per evento. Non saranno ritenute sufficienti polizze generiche già in possesso dell'operatore economico, salvo espressa estensione della copertura ai rischi derivanti dal presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà altresì garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale intercorrente con lo stesso.

In occasione della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Società della Salute della Valdinievole copia delle polizze assicurative sottoscritte o idonea documentazione attestante l'avvenuta copertura. Il mancato adempimento di tale obbligo, ove imputabile all'aggiudicatario, costituisce causa ostativa alla stipulazione del contratto e potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante.

La validità delle coperture assicurative dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà essere prorogata o adeguata in caso di eventuale rinnovo, proroga tecnica o modifica della durata contrattuale.

Art. 23 - Subappalto e cessione dei crediti

In ragione della particolare natura del servizio, caratterizzato da un elevato contenuto relazionale, dalla necessità di garantire continuità assistenziale, coordinamento unitario degli interventi e gestione integrata delle attività rivolte all'utenza, il subappalto non è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo in relazione alle attività che non configurano subappalto e agli eventuali subcontratti soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto.

Art.24 - Fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo dovuto è erogato dalla Società della Salute con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate
Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario. Ogni fattura dovrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione dell'attività svolta, secondo

le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2001 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge13.08.2010 n. 136.

Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di un Ente pubblico, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il termine ordinario di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero dalla verifica della regolare esecuzione della prestazione, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze di cui agli artt.31 e 33 del presente capitolato.
Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca(IBAN) e il numero di CIG. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

Art.25 –Trattamento dei dati particolari degli utenti e obbligo di riservatezza.

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art.28. par.3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante lo svolgimento dei servizi assistenziali, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell'interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutoriale, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del cittadino o del nucleo familiare preso incarico.

In quest'ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i competenti organi

giudiziari ed i Servizi Sociali per l'adozione degli interventi appropriati.
L'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni" art.5,GDPR).

Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati ai Servizi Sociali della SdS. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.
L'aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni e notizie relative al contratto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.
In caso di inadempienza si fa riferimento all'art.2043 del C.C.e del C.P. in caso di dolo specifico.

Art.26 –Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi della L.13.08.2010 n.136 e ss.mm.i. si stabilisce quanto segue:
Il pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.;
l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
l'Aggiudicatario deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;
i pagamenti effettuati dalla SdS a favore dell'Aggiudicatario dovranno transitare sul conto corrente dedicato;
l'Aggiudicatario si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.27 - Gestione degli inadempimenti e penalità

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione dei servizi oggetto del capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di intervento inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale
- pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della

SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la Sd SVdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.
Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dalla Ditta aggiudicataria.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 28 – Sospensione o conclusione anticipata del servizio

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche, nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS Valdinievole, l'Aggiudicatario non avrà diritto a ottenere compensi per le attività non svolte, fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di sospensione o conclusione del servizio e quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione, modifica o recesso dal contratto. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese per attività non eseguite, salvo i diritti espressamente riconosciuti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia inteso che l'Aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Valdinievole.

L'illegittima sospensione del servizio costituisce grave inadempienza contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e, nei casi previsti dalla normativa vigente e dal successivo art. 29, la risoluzione del contratto.

In tale ipotesi, restano a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dall'inadempimento, fatto salvo il diritto della SdS Valdinievole al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 29 – Cause di risoluzione

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure

entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora l'aggiudicatario ceda il contratto;
- qualora l'aggiudicatario subappalti il servizio;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale delle Cooperative. sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- qualora venga sciolto l'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;
- qualora si verifichi l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, ovvero la sostituzione anche di una sola delle imprese raggruppate o consorziate, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs.36/2023, salvo i casi espressamente consentiti dalla medesima disposizione normativa;

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell'art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:
- L'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
· l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
· l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
· l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Valdinievole di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
· l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
· l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS Valdinievole;
· l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
· l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
· l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS Valdinievole;
· l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
· si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
· si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
· l'aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
· si verifichino una o più cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
· si verifichino una o più condizioni che determinano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Valdinievole si riserva la facoltà di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione del contratto, la SdS Valdinievole potrà procedere all'interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l'ordine della graduatoria, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 30 – Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Appaltatore

L'Aggiudicatario, mediante motivata comunicazione da inoltrare alla SdS Valdinievole a mezzo PEC o lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 60 giorni, potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, non imputabili allo stesso, tali da determinare un'eccessiva onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile.

La SdS Valdinievole procederà alla valutazione della richiesta e degli elementi posti a fondamento della stessa, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattuali fino all'eventuale formale accoglimento della richiesta.

Art. 31 – Recesso da parte dei contraenti

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la SdS Valdinievole potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico, di ordine pubblico o di tutela del pubblico interesse.
L'Aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del contratto esclusivamente in presenza di comprovate e oggettive cause sopravvenute, non imputabili allo stesso, che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale.
La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e documentata e trasmessa alla SdS Valdinievole tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 60 giorni, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio fino alla formale accettazione della richiesta da parte della SdS.
Qualora l'Aggiudicatario interrompa il servizio o receda dal contratto senza giustificato motivo e senza il rispetto delle modalità sopra indicate, la SdS Valdinievole potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 32 – Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite P.E.C. o posta elettronica.

Art. 33 – Foro competente

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto.
Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.
Il ricorso all'arbitrato è escluso.

Art. 34 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale e alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.